

N° 12 – 1° aprile 2021

In questo numero:

- Obbligo vaccinale per i professionisti sanitari
- Raccolta dati dei farmacisti aventi diritto non ancora convocati
- Scudo penale per chi vaccina

PRIMO PIANO

Obbligo vaccinale per i professionisti sanitari

Nel provvedimento approvato il 31 marzo dal Consiglio dei Ministri si prevede tra l'altro l'obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. **La vaccinazione costituisce quindi requisito essenziale per l'idoneità all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.**

L'obbligo resterà in vigore fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La verifica dell'avvenuta vaccinazione spetta alle Regioni e alle Province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, confrontandoli con gli elenchi dei professionisti e degli operatori comunicati rispettivamente dagli Ordini e dai datori di lavoro. Nel caso sia provato che l'operatore sanitario non si è sottoposto alla vaccinazione, si prevede la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell'attività lavorativa che preveda prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.

La sospensione ha efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Raccolta dati dei farmacisti aventi diritto non ancora convocati

L'Ordine ha riaperto da oggi a lunedì 5 aprile il sistema per l'adesione alla campagna vaccinale contro il coronavirus per i farmacisti che ancora non sono stati convocati o riconvocati per la vaccinazione, sia che abbiano già espresso il consenso sia che ancora non l'abbiano fatto, così da fornire alla Regione Lombardia l'elenco aggiornato dei professionisti che non hanno ricevuto la convocazione per ricevere il vaccino.

L'adesione va comunicata attraverso l'apposito sito web:

https://www.vaccinazionefarmacisti.it/non_vaccinati.html

I dati inseriti nel modulo di adesione saranno verificati e, in caso di non corrispondenza ai criteri di reclutamento, l'adesione sarà cancellata. Si ricorda che l'inserimento di dati non veritieri sarà comunque sanzionato e segnalato all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Si raccomanda ai farmacisti di non inserire l'indirizzo PEC, ma la e-mail ordinaria e di rivolgere tutte le eventuali domande e/o comunicazioni riguardo all'adesione alla campagna

esclusivamente via e-mail, all'indirizzo dell'Ordine, così da permettere di tracciare e gestire tutte le richieste.

Si ricorda inoltre che hanno diritto a vaccinarsi in questa fase esclusivamente i farmacisti che operano a contatto con il pubblico nella farmacie e negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di farmaci presenti sul territorio della Lombardia.

DECRETO COVID

Scudo penale per chi vaccina

Il Decreto Covid ha introdotto anche il cosiddetto scudo penale per tutti i professionisti (farmacisti inclusi) che praticano le vaccinazioni contro il SARS-CoV-2. Viene dunque esclusa la responsabilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione del vaccino, sempre che nel corso della vaccinazione siano state osservate le regole previste, a cominciare dalle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità, alle circolari e alle raccomandazioni fornite al personale addetto dalle autorità sanitarie nazionali. La norma avrà efficacia retroattiva.